



**ATTO DEL FUNZIONARIO A.P.**

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 16 DPGR n. 161/2008, è pubblicata in data odierna all'Albo di questo Servizio dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi

dal 10 03 2016 al 20 03 2016

Il Responsabile

Bellomo V.

N. 91 del 10 MAR. 2016  
del Registro delle Determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input type="checkbox"/> Sezione <input checked="" type="checkbox"/> Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica <input type="checkbox"/> Servizio Pianificazione regionale e Osservatorio sulla qualità del Paesaggio <input type="checkbox"/> Servizio parchi e tutela della biodiversità
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR 2007-2013 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Codice CIFRA: 145/DIR/2016/00091

**OGGETTO: Comune di ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) Ditta: RIZZI Francesco**

**ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA**  
(art. 91 c.1 e c. 5 delle NTA PPTR)

**IL FUNZIONARIO A.P. DELL'UFFICIO ATTUAZIONE PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA:**

**VISTA** la L. 28/2/1985 n°47;

**VISTA** la L.23/12/1994 n°724;

**VISTA** la L. 24/11/2003 n° 326;

**VISTA** la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;

**VISTA** la Parte III del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";

*gl*



**SEZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO**

**Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica**

**VISTO** il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 - Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

**VISTA** la L.r. 07/10/2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica";

**VISTO** il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23/03/2015) ed in particolare l'art. 90 e 91 delle NTA;

**PREMESSO**

- CHE i lavori o le opere che modificano lo stato fisico o l'aspetto esteriore dei territori e degli immobili definiti *beni paesaggistici* dall'art.134 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., o che risultano compresi tra quelli sottoposti a tutela paesaggistica diretta dal vigente PPTR e definiti quali *ulteriori contesti*, non possono essere oggetto di alcuna trasformazione senza il preliminare rilascio, da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo, *dell'autorizzazione paesaggistica* di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 ed art. 90 delle NTA del PPTR, ovvero dell'*accertamento di compatibilità paesaggistica* di cui all'art.91 delle NTA del PPTR;
- CHE sono esentati dall'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica gli interventi indicati all'art 149 e co.2 e 3 dell'art.142 del D.Lgs 42/2004, nonché sono esentati dall'acquisizione dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, di cui all'art.91 delle NTA del PPTR, gli interventi indicati al co. 9, 11, 12 dell'art.91 delle NTA del PPTR;
- CHE per quanto attiene al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex post in aree soggette a tutela paesaggistica ministeriale, il predetto procedimento è del tutto precluso in ottemperanza anche a quanto disposto dal comma 4 dell'art.146 del D.Lgs. 42/2004. L'eccezione alla suddetta preclusione, del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex post in aree interessate da beni paesaggistici di cui all'art.134 del D.Lgs 42/2004, è rappresentata dalle fattispecie di cui al c. 4 dell'art.167 del D.Lgs. 42/2004, ovvero dal cosiddetto accertamento di compatibilità paesaggistica, nonché dagli interventi oggetto di istanza di condono edilizio (L.47/85, L.724/94, L.326/03) dove il procedimento di rilascio del parere paesaggistico da parte dell'Ente preposto alla tutela è disciplinato, nello specifico, dalle relative leggi speciali di riferimento che fissano, tra l'altro, anche i presupposti giuridici per la stessa ammissibilità dell'istanza di condono edilizio presentata;
- CHE il combinato disposto degli art. 146 e 167 del Codice dei Beni Culturali dispone che "*fuori dai casi di cui all'art 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi*" e che, pertanto, la stessa può essere rilasciata, *ex post*, esclusivamente a seguito del cosiddetto accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art.167 del Codice, ovvero per le seguenti fattispecie: "*a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i*



**SEZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO**

**Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica**

*lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;"*

- **CHE**, secondo quanto disposto dall'art.91 comma 5 delle NTA del vigente PPTR "per gli interventi realizzati in assenza o in difformità dell'accertamento di compatibilità paesaggistica (art.91 delle NTA del PPTR), il proprietario, possessore o detentore dell'immobile o dell'area interessati possono ottenere il provvedimento in sanatoria qualora gli interventi risultino conformi alle norme del presente Piano, oltre che agli strumenti di governo del territorio, sia al momento della realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione della domanda. Per gli interventi non conformi e per quelli di rilevante trasformazione di cui all'art.89, comma 1, lett.b2, si applica l'art.167 co.1 del Codice";

**CONSIDERATO CHE** la Giunta Regionale, non ha, ad oggi, attribuito la delega per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche al comune di Acquaviva delle Fonti (BA) e dunque, ai sensi del combinato disposto degli art 7, c.6, della L.r. 20/2009 e dell'art. 91, c.-2 delle NTA del PPTR, il potere di rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche e degli Accertamenti di Compatibilità Paesaggistica (artt. 89, 90 e 91 delle NTA del PPTR), è in capo alla regione che lo esercita avvalendosi dei propri uffici;

*(DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)*

**VISTO CHE** con nota acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n. AOO\_145-11832 del 10/12/2015, il sig. RIZZI Francesco ha trasmesso la richiesta di autorizzazione paesaggistica relativa ai progetto di cui trattasi; la documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati così denominati:


1. Istanza di autorizzazione paesaggistica;
2. Documentazione fotografica;
3. Tav. 1: conteggi plano volumetrici;
4. Tav.2: planimetrie e stralci catastali e di prg (costruzione ante 1942-conc. edil. N. 10/82 e 28/85);
5. Tav.3: planimetrie e stralci catastali e di prg (stato di fatto e opere da sanare);
6. Tav.4: inquadramento su ortofoto, sezioni e prospetti opere a farsi.

*(DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DEL CONTESTO IN CUI SI COLLOCA)*

L'intervento in oggetto riguarda la realizzazione di:

- recinzione metallica sorretta da paletti i ferro (h 2.00 mt) che si congiunge ad un muro esistente;
- realizzazione di un muretto a secco di h pari a 1.00 mt con rete metallica sovrastante;
- cancello metallico che unirà i due muretti a secco;
- demolizione di una tettoia (come richiesta nella tav. n. 3);

Inoltre, è prevista l'accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria ai sensi dell'art. 91 c. 5 delle NTA del PPTR di una copertura metallica grecata posizionata al di sopra della corte interna e dei locali sottostanti come evidenziati in tav. n.3 di progetto. (Le opere di cui trattasi, così come



si evince dalle tavole progettuali, risultano realizzate in difformità su un fabbricato esistente già assentito con concessione edilizia n.10/83 e 28/85).

*(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR)*

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015, si rileva che gli interventi proposti ricade nelle seguenti aree qualificate come:

**Ulteriore Contesto Paesaggistico :**

- **Aree soggette a vincolo idrogeologico** sottoposto agli indirizzi e direttive di cui all'art. 43 e 44 delle NTA del PPTR;
- **Testimonianza stratificazione insediativa**, soggetta alle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 81 e 82;
- **Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100m)**, soggetto agli indirizzi di cui all'art. 41, nonché alle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 47.

*(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)*

L'intervento ricade in un'area soggetta a **vincolo idrogeologico** per il quale non vi sono disposizioni normative da applicare; per quanto riguarda la **Testimonianza stratificazione insediativa ed il Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.** gli interventi a farsi sono compatibili con le relative misure di salvaguardia e utilizzazione in quanto trattandosi di recinzioni per lo più a secco, gli stessi non alterano né i caratteri morfologici e culturali del contesto paesaggistico né interrompono i corridoi di connessione ecologica.

Per quanto riguarda le opere oggetto di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria ai sensi dell'art. 91 comma 5 delle NTA del PPTR, le stesse risultano compatibili con le suddette misure di salvaguardia e utilizzazione, in quanto trattasi di strutture connesse ad attività agro-silvo-pastorali ed abitativo in cui le modifiche apportate sono coerenti con le tipologie costruttive già esistenti e quindi garantiscono il mantenimento della fisionomia architettonica dell'insediamento tutelato.

Inoltre, per localizzazione degli interventi, gli stessi risultano poco visibili dalle aree circostanti in quanto realizzati nella corte interna e pertanto non creano pregiudizio alla conservazione del manufatto oggetto di tutela.

*(CONCLUSIONE E PRESCRIZIONI)*

Pertanto, si ritiene opportuno, sulla base delle motivazioni in precedenza riportate ed in alternativa alla demolizione delle opere abusive di cui trattasi, ovvero al ripristino dello stato dei luoghi, consentire il mantenimento delle opere abusive in argomento oggetto di istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria di cui al comma 5 dell'art.91 del PPTR, fermo restando l'applicazione della dovuta sanzione pecuniaria, di cui all'art.167 del D.Lgs. 42/2004.

Considerato quanto innanzi rappresentato, si ritiene **DI POTER RILASCIARE L'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA** ai sensi dell'art. 91 c.1 e c.5 delle NTA del PPTR, in quanto l'intervento, così come proposto, per le loro caratteristiche tipologiche, non comportano alcun serio pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici del sito interessato.



Le opere di cui trattasi così come realizzate, possono pertanto ritenersi ancora coerenti con la normativa di tutela paesaggistica introdotta dal vigente PPTR e pertanto si ritiene ammissibile il loro mantenimento. A condizione che:

- **venga demolita la tettoia senza danneggiare la vegetazione esistente;**
- **la recinzione a farsi in rete metallica sia sorretta da paletti e non da muretto come indicato nella tav. n. 3.**

*(ADEMPIMENTI NORMATIVI GENERALI)*

**CONSIDERATO CHE** l'accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria, come l'autorizzazione paesaggistica, costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza alle norme urbanistico-edilizie vigenti e della conformità alla strumentazione urbanistica generale ed esecutiva del comune, nonché l'accertamento dell'ammissibilità dell'intervento ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali.

**SONO FATTI SALVI ED IMPREGIUDICATI** dalla presente autorizzazione paesaggistica: eventuali diritti di terzi, nonché l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

**RESTA INTESO CHE** ai sensi del comma 4 dell'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004, la presente costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio; ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, spetta all'Amm.ne comunale il controllo della conformità degli interventi alle prescrizioni contenute nel presente parere sia nella fase di rilascio del titolo abitativo che alla fine dei lavori su quanto **effettivamente realizzato**.

**VIENE FATTA SALVA** dal presente provvedimento l'applicazione, per le opere già eseguite in assenza di preventiva autorizzazione paesaggistica ed oggetto di mantenimento, della dovuta sanzione pecuniaria di cui all'art.167 del D.Lgs. 42/2004 da determinarsi, previo perizia di stima, con successivo provvedimento del Dirigente Ufficio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso del Servizio Urbanistica della Regione Puglia;

**ACCERTATA** la corresponsione degli oneri istruttori dovuti per atti amministrativi in materia di paesaggio di cui all'art. 10 bis della L.R. n. 20 del 7 ottobre 2009 e s.m.i.,

**PRESO ATTO CHE** Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze del Funzionario A.P. dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia in forza di quanto disposto dalla Determina n. 407 del 08.11.2010 del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio



**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED  
INTEGRAZIONI**

“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.”

**IL FUNZIONARIO A. P.**

**DEL SERVIZIO ATTUAZIONE PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA**

sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni e prescrizioni sopra riportate

**DETERMINA**

**DI RILASCIARE**, per le motivazioni richiamate nelle premesse, **L'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA** ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, al sig. RIZZI Francesco, per le opere a farsi, censite in catasto al fg 90 p.la 21 in agro di Acquaviva delle Fonti, a condizione che:

- venga demolita la tettoia senza danneggiare la vegetazione esistente;
- la recinzione a farsi in rete metallica sia sorretta da paletti e non da muretto come indicato nella tav. n. 3.

**DI ACCERTARE**, per le motivazioni richiamate nelle premesse, **La COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA** ai sensi dell'art. 91 comma 5 delle NTA del PPTR, al sig. RIZZI Francesco, per le opere già eseguite, censite in catasto al fg 90 p.la 21 in agro di Acquaviva delle Fonti così come richieste e riportate negli elaborati di progetto.

**DI DEMANDARE** alla amministrazione comunale di Acquaviva delle Fonti (BA) il controllo della conformità dei lavori effettuati al presente parere.

**DI TRASMETTERE** in copia il presente provvedimento, ai fini dell'applicazione dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 relativamente alle sole opere eseguite in assenza della preventiva autorizzazione paesaggistica ed oggetto di mantenimento, al competente Ufficio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso del Servizio Urbanistica della Regione Puglia.

**DI TRASMETTERE TELEMATICAMENTE**, come previsto dalla DGR 985/2015, attraverso le apposite funzionalità del Sistema Informativo Territoriale il presente provvedimento:

- alla competente Soprintendenza per i Belle Arti e Paesaggio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
- alla Provincia competente per territorio;
- alla ditta interessata (c/o il tecnico Petrelli Pasquale, pasquale.petrelli@geopec.it),

9



e completo di elaborati:

- al Comune di Acquaviva delle Fonti (BA)

Il presente Provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto di n. 7 facciate:

- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato all'albo del Settore Assetto del Territorio;
- è adottato in originale;

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Puglia entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

*Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.*

**Il Funzionario A.P. del Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica  
(arch. Vito Cataldo Gianfrate)**

1000 1000 1000